

I.M.U. SALDO 2023 - SCADENZA 18/12/2023

L'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160 la quale stabilisce che:

- a) **L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale (ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9) e delle pertinenze della stessa** classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono altresì considerate abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la **casa familiare** assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle **forze armate** e alle **forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei **vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D. Lgs. 19/05/2000 n. 139, **dal personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- b) Si considera abitazione principale, assimilata alla stessa da Regolamento Comunale, l'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ESENZIONE

- I terreni agricoli sono esenti in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della legge n. 208/2015.
- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti a norma del comma 751 art. 1 Legge 160/2019.

ABBATTIMENTO 50% DELLA BASE IMPONIBILE

E' previsto l'abbattimento al 50% della base imponibile:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di morte del comodatario il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in oggetto il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti presentando apposita autocertificazione o copia contratto di comodato entro la data di presentazione della dichiarazione IMU.
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

IMU ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023	
aliquota fabbricati in genere ed aree fabbricabili	10,6 per mille
aliquota immobili categoria C1 e C3	10,2 per mille
aliquota immobili categoria catastale A (ad eccezione degli A10) e relative pertinenze, locati con regolare contratto registrato	10,0 per mille
aliquota immobili categoria catastale A (ad eccezione degli A10) e relative pertinenze, locati con contratto a canone concordato	8,2 per mille
aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado di parentela	8,6 per mille
aliquota abitazione principale solo per categoria A/1- A/8 - A/9 e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	6,0 per mille
aliquota abitazione principale solo per categoria A/1- A/8 - A/9 e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11), nella cui famiglia anagrafica, come da risultanze anagrafiche, risulti presente un soggetto in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 c. 3 e accertato ai sensi dell'art.4 della Legge 104 del 05/02/1992. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	5,5 per mille
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993 n.557	1,0 per mille

MODALITA' DI PAGAMENTO

Con la rata di saldo IMU 2023, con scadenza 18/12/2023, dovrà essere versato il conguaglio a saldo sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2023.

L'imposta deve essere corrisposta mediante modello di versamento F24. Il modello F24 può essere compilato autonomamente accedendo allo sportello web IUC presente sia sul sito istituzionale del comune sia sul sito del CIS srl. In caso di utilizzo del modello F24 va compilata la sezione "IMU ed altri tributi locali" con l'indicazione del **Codice Ente Comune di Maiolati Spontini "E837"** ed i rispettivi codici tributo.

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 10,00 annui. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione IMU relativa al 2023 e le eventuali autocertificazioni per l'applicazione di agevolazioni o esenzioni devono essere presentate all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30/06/2024.

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda:

- al sito istituzionale del comune www.comune.maiolatispontini.an.it
- allo sportello web del contribuente www.cis-info.it in cui è anche possibile calcolare l'imposta e predisporre il modello di pagamento

ORARIO UFFICI CIS SRL – Via della Fornace 25 – Moie di MAIOLATI SPONTINI

I cittadini che avessero necessità di informazioni o chiarimenti sull'IMU sono invitati a mettersi in contatto con il Servizio Entrate di CIS srl utilizzando i seguenti canali:

Posta elettronica: servizioentrate@cis-info.it **Telefono:** 0731-778720

nei seguenti orari: lunedì - martedì – mercoledì – giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30

L'accesso agli uffici del CIS SRL potrà avvenire anche su appuntamento telefonando al n. 0731778720.

Al di fuori degli orari sopra indicati gli uffici sono chiusi al pubblico.